



Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti
Capitaneria di porto di Venezia

Ordinanza N°54/2018

Il Comandante del porto e Capo del Circondario marittimo di Venezia;

VISTA: l'istanza assunta a protocollo n°23704 in data 16/07/2018, con la quale la ZETA S.r.l. ha richiesto l'emissione di apposita Ordinanza che regolamenti la navigazione nello specchio acqueo della canaletta di accesso alla bocca di porto di Lido, durante l'attività di caratterizzazione del fondale mediante carotaggi;

VISTA: le proprie Ordinanze n°28/2018 in data 11/05/2018 e n°40/2018 in data 28/06/2018, con le quali la sicurezza della navigazione negli stessi specchi acquei interessati dalle citate attività è stata già disciplinata in occasione della propedeutica attività di bonifica subacquea superficiale del fondale da ordigni esplosivi residuati bellici;

VISTA: la nota acquisita a protocollo n°15586 in data 10/05/2018 dell'Autorità di sistema portuale del mare adriatico settentrionale, con la quale è stato partecipato formale "nulla osta" (ai fini demaniali marittimi) per lo svolgimento delle attività di che trattasi;

VISTO: il foglio protocollo n°M_D MCOMLOG0019168 in data 23/07/2018 del Comando Logistico della Marina Militare – Reparto Infrastrutture e Servizi Generali – 5° Ufficio Bonifiche Subacquee Ordigni Bellici, con il quale sono state autorizzate le attività di carotaggio "*con esclusione delle aree contraddistinte da interferenze elettromagnetiche diffuse*", per le quali dovranno essere svolte ulteriori verifiche;

RITENUTO: necessario implementare le disposizioni volte a tutelare la sicurezza della navigazione negli specchi acquei limitrofi alle aree interessate dal complesso delle attività sopra riepilogate;

VISTA: la Legge n°84/1994 e ss.mm./ii.;

VISTI: gli articoli 62 e 81 del Codice della Navigazione e l'articolo 59 del relativo regolamento di esecuzione – parte marittima;

VISTI: gli atti d'ufficio;

RENDE NOTO

che **fino al giorno 31/08/2018** nello specchio acqueo della canaletta di accesso alla bocca di porto di Lido l'impresa ZETA S.r.l., per conto della SAVE S.p.a., eseguirà lavori di caratterizzazione del fondale mediante carotaggi e impiego di mezzi nautici.

ORDINA

Articolo 1

Fino al giorno 31/08/2018 lo specchio acqueo interessato dall'attività in parola, meglio evidenziato nello stralcio planimetrico allegato alla presente per formarne parte integrante, è interdetto alla navigazione, alla sosta, all'ancoraggio e a qualsivoglia altro uso pubblico, da parte di unità navali di qualunque tipologia estranee all'effettuazione dei lavori in questione.

Tutte le unità sono tenute a transitare ad una distanza di sicurezza dell'area di cui al precedente comma e dalle unità dedite ai lavori, mantenendo la minima velocità per la manovra in sicurezza e ponendo comunque la massima attenzione alle eventuali segnalazioni provenienti dal personale della ditta esecutrice dei lavori.

Articolo 2

Il divieto di cui all'art. 1 non si applica alle unità della Guardia Costiera, delle Forze di Polizia e di soccorso, in ragione del loro ufficio, oltreché ai mezzi interessati nelle operazioni, e alle unità navali crocieristiche in ingresso/uscita nel/dal porto di Venezia, durante il transito delle quali tutte le attività lavorative in premessa citate dovranno essere sospese.

Articolo 3

L'impresa esecutrice degli interventi di carotaggi deve garantire l'idoneo segnalamento dei mezzi operanti (COLREG 72).

L'inizio e la sospensione quotidiana delle attività, al pari del termine dei lavori, devono essere comunicati, a cura del responsabile di cantiere, alla Sala Operativa della Capitaneria di porto di Venezia, tramite VHF canali 13 e 16.

Il responsabile dei lavori dovrà giornalmente contattare l'Ufficio Traffico della Capitaneria di porto di Venezia, al fine di conoscere i flussi di traffico crocieristico in transito presso la bocca di porto di Lido.

La Capitaneria di porto di Venezia può in ogni momento richiedere la sospensione dei lavori, per ragioni connesse alla sicurezza della navigazione e alla salvaguardia della vita umana in mare. L'impresa esecutrice è tenuta ad eseguire le attività in ossequio alle specifiche prescrizioni impartite dal Comando Logistico della Marina Militare – Reparto Infrastrutture e Servizi Generali – 5° Ufficio Bonifiche Subacquee Ordigni Bellici con la corrispondenza richiamata in premessa.

Articolo 4

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto costituisca diversa e/o più grave fattispecie illecita, saranno sanzionati ai sensi:

- dell'art. 53, comma 3 del Decreto legislativo n° 171/2005 e ss.mm./ii., se alla condotta di un'unità da diporto;
- dell'art. 1174, comma 1 ovvero dell'art. 1231 del Codice della Navigazione, negli altri casi e a seconda della fattispecie.

Inoltre, i contravventori saranno ritenuti responsabili civilmente dei danni che possono derivare alla persone e/o alle cose in conseguenza dell'avvenuta trasgressione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza, pubblicizzata mediante inclusione nella sezione "Ordinanze e Avvisi" del proprio sito *web* istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/venezia.

**IL COMANDANTE
CA (CP) Piero PELLIZZARI**